

Prot. n.307/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 27 Giugno 2012

Oggetto: **Decreto Fiscale - Deduzione delle spese di manutenzione**

Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento": modifiche apportate dal in tema di ammortamento dei beni materiali

Informiamo le imprese associate che nel supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2012 è stata pubblicata la Legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento".

In questa sede s'intende rendere evidenza delle modifiche apportate dal Decreto Legge in esame in tema di ammortamento dei beni materiali.

Come noto, il comma 6 dell'articolo 102 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) regola l'ammortamento ai fini del reddito d'impresa delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che in bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono.

In merito alla deducibilità delle spese indicate, detto comma 6 dispone che, nell'esercizio nel quale sono state sostenute, essa sia limitata al 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili stabilendo, altresì, che per le imprese di nuova costituzione, il calcolo dell'indicato limite sia effettuato, per il primo esercizio, sul costo complessivo dei beni risultante alla fine dell'esercizio.

Viene, inoltre, specificato che per i beni ceduti, per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, nonché per quelli costruiti e fatti costruire, la deduzione spettante è proporzionale alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.

Inoltre, il medesimo comma 6 dell'articolo 102 del TUIR, specifica che l'eventuale eccedenza rispetto al menzionato limite del 5 per cento, è deducibile per quote costanti nei cinque periodi successivi.

Infine, la medesima disposizione prevede che per determinati settori produttivi possono essere stabiliti, con Decreto del presidente dell'Economia e delle Finanze, diversi criteri e modalità di deduzione, e viene consentita la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale del 5 per cento in precedenza indicato.

Come anticipato, il D.L. n. 16/2012 è intervenuto in merito alla riferita disciplina, disponendo, al comma 16-quater dell'articolo 3, la soppressione delle parole "per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è

commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione” del citato comma 6 dell’articolo 102 del TUIR.

Concretamente, dunque, a seguito della modifica apportata viene escluso che, nelle fattispecie indicate, la commisurazione della deduzione sia proporzionale alla durata del possesso, divenendo irrilevanti le cessioni e le acquisizioni che intervengano nel corso dell’esercizio.

Secondo quanto stabilito dal medesimo comma 16-quater dell’articolo 3 del D.L. n. 16/2012, la nuova disposizione trova applicazione dal periodo d’imposta in corso al 28 aprile 2012, data di entrata in vigore della Legge n. 44/2012, legge di conversione del D.L. n. 16/2012, e quindi, per coloro che abbiano l’esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2012.

Come di consueto gli Uffici dell’Associazione restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti


ANCE - RAGUSA
Associazione Consulenti Edili della Provincia di Ragusa
IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)